
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il principio di non contestazione riguarda anche il rito sommario di cognizione

Le preclusioni, anche nel rito sommario di cognizione, devono essere intese come non solo a tutela dell'interesse della parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del procedimento.

L'art. 115 c.p.c., attinente alla non contestazione, si applica anche al rito sommario di cognizione.

Tribunale di Reggio Calabria, sezione seconda, ordinanza del 24.7.2014¹

...omissis...

¹ Si ringrazia l'avv. Giacomo Falcone per la segnalazione.

All'udienza del 17 aprile 2014, questo Giudice riservava la decisione.

2. – La domanda dell'istante merita accoglimento ma solo nei limiti e per le ragioni che dappresso si espongono.

3. – Preliminarmente occorre evidenziare che la società convenuta non si è tempestivamente costituita secondo i termini indicati dalla normativa processuale afferente la forma sommaria di cognizione, ovverosia “*non oltre dieci giorni prima dell'udienza*”, con la conseguente decadenza della parte dalla facoltà di proporre eventuali domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

3.1 – Del resto, a scrutinio di questo decidente, considerato che il rito sommario previsto dagli artt. 702 *bis* e ss. c.p.c. è chiaramente finalizzato, giusta quanto disposto dall'art. 702 *ter.* comma 3°, c.p.c. , in punto di istruzione, ad incanalare l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi del processo che si presenta da forma acceleratoria, semplificata, spedita, le preclusioni previste devono ritenersi intese non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del procedimento, con la conseguenza che la tardività di eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della parte avversa.

4. – Ciò posto, trovando anche applicazione nel procedimento civile in questione il novellato art. 115 c.p.c. che ha recepito l'orientamento giurisprudenziale relativo alla valenza della non contestazione, va rilevato che parte convenuta nel suo primo scritto difensivo non ha contestato la storicità dell'evento dannoso, né la scaturigine causale



della caduta dell'istante, ovverosia la presenza di acque sulle scale che conducevano ad una delle piscine della struttura alberghiera, né la carenza di custodia rispetto alla situazione anomala, *rectius* di pericolo asserita dall'istante (si veda seconda pagina ricorso: *"la responsabilità per cui è causa è esclusivamente imputabile alla carente manutenzione dell'area del villaggio turistico, con particolare riferimento alle scale che conducono al sito ove è ubicata una delle piscine. Non occorre soffermarsi sull'obbligo incombente sul proprietario del villaggio di a mantenere l'area in buono stato di manutenzione in modo tale da creare pericolo per i visitatori"*), limitandosi ad affermare che la riferita presenza di acqua sulle scale è *"semplicitica ... circostanza"* non idonea *"prima facie, ad addebitare responsabilità di sorta in capo alla"* società convenuta *"occorrendo, di contro, escludere ogni .. responsabilità, anche graduale nella causazione dell'evento dannoso"* della danneggiata, puntualizzando viepiù che *"non ricorrono i requisiti dell'insidia o del trabocchetto, né quello della non prevedibilità, in considerazione del fatto che la [redacted] trovandosi già da tre giorni nel plesso turistico era a conoscenza dello stato dei luoghi. Pertanto, la ricorrente usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l'insidia prevedendola; quindi una maggiore attenzione da parte sua avrebbe scongiurato qualsiasi pericolo"*, e precisando che la ricorrente *"dovrà fornire prova certa sul nesso di causalità tra incidente e danno del quale si chiede il risarcimento"* (seconda e terza pagina della comparsa di risposta).

4.1 – Per altro, avuto riguardo all'allegazione della ricorrente che ha ravvisato la condotta colposa della società convenuta nella carente manutenzione dell'area, non facendo alcun riferimento alla figura dell'insidia o del trabocchetto, appare palmare qualificare la pretesa risarcitoria come azione avanzata per responsabilità da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.*.

4.2 - Dalla lettura dell'atto di costituzione della convenuta si evince altresì la totale mancanza di allegazione della circostanza del caso fortuito, come è noto ravvisabile anche nel comportamento del soggetto danneggiato, quale limite che il custode è tenuto ad invocare per sottrarsi alla responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. 20 febbraio 2006, n. 3651 *"... Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli*



attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verifica del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. La società convenuta, infatti, ha solo addotto il difetto dei requisiti dell'insidia o del trabocchetto, che, però sono estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., e la mancanza di diligenza in capo alla danneggiata, sollecitando rispetto a quest'ultimo profilo, una valutazione della condotta colposa di quest'ultima da parte del decidente - valutazione effettuabile anche *ex officio* - in ottemperanza per vero a quanto insegna la Suprema Corte per cui "In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza della colpa del danneggiato" (così Cass. Civ., sent. 18 giugno 2004, n. 114141).

5. - Del resto, che sulle scale portanti ad una delle piscine del complesso turistico ci fosse acqua è emerso dalla prova testimoniale: il marito della signora, testimone oculare dell'occorso trovandosi in vacanza con la consorte e figlia, ha dichiarato "mentre scendeva le ... scale è scivolata. Le scale in questione sono di cemento e sia la pedata, sia l'alzata erano rivestite di gomma nera. Dopo la caduta andai a vedere le scale più da vicino e vidi che i gradini erano umidi, cioè la gomma era umida anche se non vi erano pozzanghere d'acqua. Mia moglie è scivolata cadendo sino in basso alla scalinata. Non vi erano cartelli che indicavano che le scale erano bagnate ... non ricordo se il pavimento circostante la piscina era ricoperto o meno di gomma". Ora se è vero che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, è normale che nei pressi di una piscina vi sia acqua, è anche vero che il custode ha il dovere di predisporre delle misure e degli accorgimenti adeguati ad evitare o segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa. Nella specie non è stato provato, ed era onere di parte convenuta, che la gomma di rivestimento dei gradini fosse ruvida ed



antisdrucchiolo, cioè idonea a trattenere l'eventuale precipitare del passante-bagnante, o comunque in grado di assorbire l'acqua caduta dai frequentanti la piscina. Inoltre, parte convenuta non ha allegato né provato l'utilizzo improprio delle scale da parte dell'istante né questo è risultato dalla prova orale assunta, nel corso della quale parte convenuta ben avrebbe potuto chiedere dei chiarimenti al testimone sui fatti di causa.

6. – Può, quindi, affermarsi che nella vicenda *sub iudice* ricorre la fattispecie della responsabilità da cose in custodia. Sennonché, tenuto conto del principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “*il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)*” (cfr. da ultimo Cass. Civ., sent. 999 del 20 gennaio 2014), deve evidenziarsi che, tenuto conto della circostanza che l'istante si trovava presso la struttura alberghiera da tre giorni, come asserito da parte convenuta e non contestato da parte ricorrente, quindi a conoscenza dello stato dei luoghi, nella specie delle scale rivestite di gomma che portavano alla piscina, ben avrebbe potuto improntare il proprio incedere a massima prudenza o maggiore accortezza stante la prevedibilità, data dalla conoscenza dei luoghi, del pericolo di caduta, è opportuno, a scrutinio di questo decidente, riconoscere che le lesioni in concreto verificatisi in seguito alla scivolata, siano da addebitare ad una concorrente responsabilità della signora danneggiata che viene individuata nella misura del 50%. Conseguendone che nella predetta misura va ridotto il risarcimento del danno.

7. - Tanto rappresentato, occorre, ora, procedere alla verifica della sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dall'istante, onde passare poi alla loro valutazione.

7.1- In ordine al danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.*, e partendo dal danno biologico, deve *in primis* precisarsi che alla luce delle direttive delineate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del novembre 2008, n. 26972 (in senso conforme vedi anche Sezioni Unite 11 novembre 2008 nn. 26973, 26974, 26975) il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è nozione unitaria, priva di sottodistinzioni. Trattasi di unificazione, in un'unica ed omnicomprensiva categoria, sia pure ampia e personalizzata, delle varie voci di pregiudizio precedentemente individuate nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della teoria del danno risarcibile. In particolare non è più ammessa, a fini liquidatori, la distinzione tra danno biologico e danno morale, in quanto pur ammettendosi la configurabilità



ontologica di quest'ultimo quale sofferenza soggettiva causata da un fatto astrattamente inquadrabile in un'ipotesi di reato, se ne è esclusa la possibilità di autonoma liquidazione in aggiunta al danno biologico, nel quale deve ritenersi invece necessariamente ricompreso quale imprescindibile componente, atteso, da un lato, che qualsiasi lesione della salute implica ineluttabilmente una sofferenza fisica o psichica e considerato, dall'altro lato, che la liquidazione di entrambe le voci di danno non patrimoniale, distintamente ed autonomamente quantificate, determinerebbe una indebita duplicazione risarcitoria. Per evitare tale duplicazione, dunque, il giudice deve procedere alla liquidazione del solo danno biologico, previa personalizzazione dello stesso anche tenendo conto dell'entità della sofferenza morale (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n26972, cit.).

7.1.1 - Dovrà pertanto procedersi ad una liquidazione complessiva adeguatamente personalizzata del danno, che partendo dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse leso, gravità della lesione e serietà del danno.

7.2 – Ciò posto *in iure*, relativamente alla sussistenza del danno biologico, nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di [REDACTED] al fine di accertare l'esistenza delle lesioni lamentate, il rapporto di compatibilità con il sinistro per come risultante dagli atti, l'entità e la durata dell'invalidità temporanea e l'esistenza o meno di postumi permanenti.

7.2.1 - Il Consulente Tecnico d'Ufficio considerato l'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, e sulla base della documentazione clinica prodotta e delle visite praticate subito dopo il trauma ed in occasione degli accessi ospedalieri, ha accertato che:

-"a circa tre anni dell'incidente, sono residuati i seguenti postumi anatomico-funzionali: 1. Deficit articolari di circa 1/3 della caviglia destra in esito a frattura parcellare dell'astragalo. Le lesioni riportate dalla [REDACTED] in data 10.08.2010 sono compatibili e il loro prodursi con la dinamica dell'incidente così da come emerge dalla documentazione presa in visione e riferita dall'infortunata, con scivolamento dalle scale con caduta a terra e lesione della caviglia destra: modalità quest'ultima idonea a determinare la frattura parcellare dell'astragalo; 2. Le lesioni riportate hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti tali da determinare la durata complessiva

di malattia in giorni 167 così suddivisa: 25 giorni di u'inabilità Temporanea Totale durante il periodo che ha dovuto portare lo stivaletto gessato o comunque immobile per la completa guarigione della frattura dell'astragalo destro; 30 giorni di inabilità temporanea Parziale al 50% per il periodo che ha potuto camminare ma con l'arto interessato in scarico; 112 al 25% periodo più che sufficiente alla completa guarigione clinica per la patologia denunciata. 3. Dalle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa sono derivati esiti permanenti sulla preesistente integrità psico-fisica ... detti esiti non hanno riflessi sulla sfera individuale e relazionale del soggetto ed alcun riflesso sull'espletamento delle attività quotidiane. 4. Tenuto conto della natura e dell'entità dei postumi residuati, della loro incidenza sulla sfera relazionale, ... si sia concretizzata una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al quattro per cento circa ... 5. I postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento e non avranno alcuna incidenza sulla futura capacità lavorativa della [REDACTED]. 6. Il livello di sofferenza che ne è conseguito alle lesioni subite dall'infortunata è da ritenersi di lieve entità. 7. L'esaminata non necessita allo stato, né in futuro, di alcuna assistenza, sia diurna sia notturna".

7.2.2 - Ora, le risultanze della CTU appaiono tratte a seguito delle più opportune indagini mediche e si presentano condotte con criteri e con iter logico privo di insufficienze decisionali, avuto anche riguardo all'assenza di rilievi critici sollevati dalle parti del giudizio.

7.3 - Ciò posto, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente sulla persona di [REDACTED] questo Tribunale, approvando l'uso delle cd. tabelle del Tribunale di Milano (la cui diffusa applicazione anche nel circondario di questo Tribunale costituisce il presupposto legittimante della loro utilizzazione, quale sicuro parametro di riferimento per la liquidazione del danno alla salute, tanto da potersene reputare l'uso conforme a ragioni di opportunità e logica: v., in tal senso, Cass. 12 luglio 2006, n. 15760), adeguandosi per altro al *dictum* della Corte di Cassazione, sentenza n. 12408 del 2011, assume le tabelle milanesi aggiornate all'anno 2013, come criterio generale per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale patito dalla danneggiata. Dette tabelle per altro, incorporano in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del cd. Punto l'aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva".



7.3.1- In concreto, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, individuata dal consulente d'ufficio nella misura del 4%, la somma che dovrebbe spettare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno per compromissione permanente della funzionalità biologica è di € 5.864,00 (al punto di invalidità 4% per la danneggiata che all'epoca del sinistro – 10 agosto 2010 – aveva, da compiere il successivo 14 agosto, 31 anni – nata nel 1979 -), somma già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle. In concreto, però, la predetta somma va ridotta nella misura del 50% in ragione del concorso di responsabilità di cui sopra, sicchè all'istante spetta l'importo di € 2.932,00.

7.3.2 - Per quanto concerne l'invalidità temporanea, e premesso che, in applicazione dei criteri sopra riferiti, il valore minimo per ogni giorno di invalidità temporanea è di € 96,00 mentre quello massimo è di € 144,00, prendendo come riferimento nella specie il valore minimo, ed operando la sopra citata riduzione per la riconosciuta corresponsabilità, all'istante [REDACTED], spetta l'importo di € 1.200,00 per giorni 25 di invalidità temporanea assoluta, di € 720,00 per giorni 30 di inabilità parziale al 50%, di € 1.344,00 per giorni 112 di inabilità parziale al 25%. Per un importo totale di € 3.264,00 somma già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.

7.4 - A scrutinio del decidente, poi, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale per lesione del bene salute non merita alcuna personalizzazione, non essendo stato provato alcun pregiudizio di carattere morale ulteriore rispetto alle sofferenze insite nella compromissione della funzionalità biologica della propria persona, tenuto comunque conto della circostanza che il fatto dannoso configura astrattamente il reato di lesioni personali colpose.

8. – Alla ricorrente spetta altresì il ristoro delle spese mediche sostenute in ragione dell'occorso (danno emergente) che ammontano, giusta documentazione prodotta, ad € 383,05, ma che vanno ridotte nella misura del 50% per la riconosciuta corresponsabilità, nella somma di € 191,52, all'attualità € 203,49 nonché la metà del costo del pacchetto turistico non goduto pienamente pari ad € 875,00, all'attualità € 933,05.

9. – Per quanto attiene al chiesto danno non patrimoniale da vacanza rovinata legato, giusta generica allegazione dell'istante, all'assunto inadempimento contrattuale, premesso che la legislazione di settore concernente i "pacchetti turistici", emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito



dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere e di riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale, parte ricorrente che ha dedotto, allegato e provato una responsabilità da illecito extracontrattuale non può essere ristorata di un danno sostanzialmente morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso, in difetto di idonee allegazioni sull'inadempimento, sulla sua non scarsa importanza, ovvero sull'inesattezza della prestazione contrattuale, e senza per altro alcun preciso riferimento al pacchetto turistico, al tempo di vacanza, alla irripetibilità delle occasioni perdute.

10. - Per il sinistro oggetto di controversia, quindi, la società convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti da parte ricorrente che ammontano complessivamente ad € 7.332,54.

11. - Sulla somma così ottenuta vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr., Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995).

11.1 - Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma ottenuta e liquidata all'attualità, devalutata alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro (10 agosto 2010), e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi.

12. - In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 in ragione del riconosciuto concorso di colpa. Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, con distrazione in favore del



procuratore antistatario avv. Giacomo Falcone ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, al netto della compensazione, come segue: € 437,5 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 810,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.417,5. La società convenuta deve rimborsare a parte ricorrente la somma di € 68,31 per spese documentate, determinate al netto della compensazione.

12.1 – Il superiore importo per compensi va aumentato di una percentuale che, secondo l'art. 2 del citato decreto ministeriale, è dovuto nella misura del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie.

12.2 – Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con separato decreto depositato il 24 luglio 2014 vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- dichiara tardiva la costituzione della società convenuta;
- accoglie la domanda di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. avanzata da parte ricorrente nei confronti della società resistente nei limiti indicati in parte motiva;
- dichiara il concorso di responsabilità colposa della ricorrente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., individuandone l'entità nella misura del 50%;
- condanna la società Alpitour S.p.a. Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Operti, a risarcire a [REDACTED] la somma di € 7.332,54, oltre interessi legali dal 10 agosto 2010 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito – 10 agosto 2010 – e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- compensa nella misura di 1/2 le spese di lite tra le parti del giudizio;
- condanna la società Alpitour S.p.a., società unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a [REDACTED] le restanti spese processuali che, al netto della compensazione, vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giacomo Falcone ex art. 93 c.p.c., nella

complessiva somma di € 2.485.81, di cui € 2.417,50 per compensi ed € 68,31 per esborsi documentati, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata a titolo di compensi per spese presunte, i.v.a. e c.p.a. se dovute.

- pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con separato decreto del 24 luglio 2014.

Così deciso in Reggio Calabria, 24 luglio 2014

Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello



La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice